

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Settore Consulenza imposte dirette
Ufficio Redditi di lavoro
dipendente e lavoro autonomo

FEDERCULTURE
VIA ZANARDELLI 34
00186 ROMA (RM)
federculture@cgn.legalmail.it

e p.c. Direzione Regionale del Lazio
Via M. Boglione, 73/81
00155 Roma

OGGETTO: Risposta
Interpello n. 956–1176/2026
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
FEDERCULTURE
Codice Fiscale: 05328061006 – PIVA: 05328061006
Istanza presentata il 26/05/2026
Scadenza dei termini per la risposta il 24/09/2026

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante*, in qualità di sostituto d'imposta, fa presente:

- di essere una *"associazione stipulante per parte datoriale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero (c.d. CCNL 'Federculture', codice CNEL T711) e, in forza dell'art. 2 del medesimo CCNL, ne applica le disposizioni anche ai propri dipendenti"*;

- che in sede di rinnovo del CCNL relativo al triennio 2022-2024 del 30 aprile 2026 è stata prevista l'erogazione di taluni incrementi retributivi;

- che, *"a soddisfazione di ogni pretesa economica relativa al triennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024"*, sono stati introdotti *"puntuali incrementi della retribuzione tabellare aventi anche, in via convenzionale, decorrenza retroattiva, al fine di assicurare integrale copertura economica al periodo interessato dal rinnovo"*;

- che, a tale riguardo, è stato concordato il pagamento di un *"importo complessivo pari ad euro 1.850,00 per il II livello della II fascia a titolo di arretrati, per il periodo gennaio 2022 - novembre 2024"* che *"è frutto di una costruzione progressiva e cumulativa degli incrementi della retribuzione tabellare, comprensiva delle mensilità aggiuntive [...]"*;

- che *"la quantificazione degli arretrati mediante indicazione di un importo complessivo è dovuta al fatto che il periodo 1° gennaio 2022 - 30 novembre 2024 costituisce un arco temporale integralmente concluso e quindi suscettibile di esatta quantificazione economica, diversamente dalla dinamica retributiva decorrente dal 1° dicembre 2024, destinata a proiettarsi sino al successivo rinnovo contrattuale. Il definitivo accordo di rinnovo riporta pertanto esclusivamente il valore finale della retribuzione tabellare risultante dall'ultima quota incrementale decorrente dal 1° dicembre 2024 [...]"*;

- che, *"con decorrenza 1° luglio 2026, il rinnovo del CCNL Federculture introduce un nuovo sistema di classificazione del personale, [...], applicabile sia alle nuove assunzioni sia ai lavoratori già in forza, sulla base di una specifica disciplina di armonizzazione"*;

- che, *"a tal fine, il nuovo allegato A al CCNL disciplina il raccordo tra vecchia e nuova classificazione mediante l'individuazione di nuove retribuzioni tabellari unificate [...], attestate [...] sui livelli retributivi inferiori confluiti nei nuovi accorpamenti, e la contestuale previsione, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2026, di una 'specifica componente della retribuzione' (SCR) destinata a conservare i differenziali rispetto ai tabellari dei livelli soppressi"*;

- che gli *"accordi qualificano l'SCR come componente della retribuzione a tutti gli effetti di legge e di contratto, non riassorbibile e destinata a rivalutarsi nei successivi rinnovi contrattuali secondo la medesima dinamica percentuale prevista per la retribuzione tabellare"*;

- che, *"sotto il profilo sostanziale, tale soluzione di armonizzazione realizza pertanto una mera riarticolazione della retribuzione, già incrementata del 7,5% per effetto del rinnovo, mediante parziale traslazione della precedente dinamica tabellare nella distinta componente SCR[...]"*;

- che, con riferimento ai lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 e quindi *"direttamente inquadrati nel nuovo sistema classificatorio introdotto dal rinnovo del CCNL"*, le nuove retribuzioni tabellari incorporano gli incrementi economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il rispettivo livello.

Ciò posto, l'*Istante* chiede se agli *"incrementi retributivi"* derivanti dal *"definitivo accordo di rinnovo in data 30 aprile 2026"* del CCNL Federculture relativo al triennio 2022-2024 sia applicabile l'imposta sostitutiva del 5 per cento, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

In particolare, l'*Istante* chiede di sapere se rientrano nell'ambito applicativo della citata disposizione normativa:

1. gli importi *"a titolo di arretrati riferiti al periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2025"*, corrisposti nel corso dell'anno 2026;

2. *"tutte le somme corrisposte nell'anno 2026"* riferite *"al periodo 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026"*, incluse:

a) per i lavoratori in forza al 30 giugno 2026, *"oltre alla quota di incremento incorporata nella nuova retribuzione tabellare di riferimento, anche la quota della 'specifica componente della retribuzione' (SCR) corrispondente all'incremento della retribuzione tabellare dei livelli soppressi"*;

b) per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026, *"la quota di incremento incorporata nella nuova retribuzione tabellare di riferimento"*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene di potere applicare il regime di imposizione sostitutiva di cui al citato articolo 1, comma 7, della legge di bilancio 2026 a tutte le somme sopra menzionate e, a supporto di tale conclusione, evidenzia che per quel che concerne *"gli arretrati"* per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2025:

- la norma è scritta tenendo conto del principio di cassa, per cui copre gli *"incrementi retributivi"* erogati nel 2026, purché derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di rinnovo nel triennio 2024-2026;

- si tratta *"del fenomeno degli arretrati [...] normalmente costruiti mediante imputazione figurativa retroattiva degli incrementi della retribuzione diretta, comprensiva delle mensilità ordinarie e delle mensilità aggiuntive"* che comporta *"la corresponsione fiscale, in esercizi successivi rispetto al periodo di maturazione e alla stessa sottoscrizione dell'accordo di rinnovo, di incrementi retributivi riferiti ad annualità pregresse, in unica soluzione o in più tranches"*;

- le parti contrattuali hanno fatto riferimento agli importi in esame come spettanze dovute *"a titolo di arretrati"* e non a titolo di *"indennità una tantum"*;

- gli *"incrementi disposti dal rinnovo costituiscono una dinamica di progressivo e cumulativo aumento della retribuzione tabellare che, senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2022, confluisce [...] nelle dodici mensilità ordinarie e nelle mensilità aggiuntive. Coerentemente con la qualificazione degli importi come arretrati retributivi, l'accordo specifica quindi che gli stessi producono effetti ai fini del TFR e degli oneri previdenziali"*.

L'Istante, inoltre, ritiene che:

- per i lavoratori già in forza al 30 giugno 2026, anche *"la frazione di SCR corrispondente all'incremento della retribuzione tabellare dei livelli soppressi"* dovrebbe beneficiare dell'imposta sostitutiva in quanto *"la riarticolazione della retribuzione conseguente all'introduzione del nuovo sistema classificatorio non interrompe la continuità sostanziale dell'incremento retributivo derivante dal rinnovo"*

contrattuale"; diversamente, "si produrrebbe l'effetto per cui un incremento retributivo derivante dal medesimo rinnovo contrattuale cesserebbe di essere considerato tale nel corso dello stesso periodo d'imposta per il solo effetto della riarticolazione tecnica della retribuzione conseguente all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione";

- per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 in poi, la retribuzione riconosciuta "incorpora comunque gli incrementi derivanti dal rinnovo contrattuale, pur nell'ambito della nuova articolazione dei livelli e delle retribuzioni tabellari introdotta dal CCNL, con conseguente riconducibilità anche di tali incrementi all'ambito applicativo della misura agevolativa".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, comma 7, della legge di bilancio 2026, che disciplina la "tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali", prevede che, «al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro».

In merito all'applicazione del citato articolo 1, comma 7, della legge di bilancio 2026 sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 e con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026.

In particolare, con riferimento ai quesiti posti dall'*Istante*, la citata circolare n. 2/E del 2026 ha chiarito che *"l'imposta sostitutiva riguarda, fermo restando il principio di cassa allargato, gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026. Sono esclusi, quindi, dall'agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026. Nondimeno, si ritiene che, qualora l'erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l'imposta sostitutiva si applichi comunque alle tranches di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente"*.

Con la citata circolare n. 2/E del 2026, inoltre, è stato precisato che, *"in considerazione del dettato normativo, si ritiene che l'agevolazione si applichi ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono, altresì, inclusi nell'applicazione dell'imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio)*.

Rimangono sempre esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all'ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori

al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.

Restano, altresì, escluse dall'ambito applicativo della norma in commento le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale, atteso che le stesse hanno carattere straordinario, nonché il trattamento di fine rapporto (TFR) trattandosi di un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito a un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa".

Ciò posto, in linea con i chiarimenti sopra riportati, si ritiene che l'Istante possa applicare l'imposta sostitutiva in argomento agli *"incrementi retributivi riferiti ad annualità pregresse"*, corrisposti nell'anno 2026 e derivanti dal rinnovo del CCNL Federculture relativo al triennio 2022 - 2024, *"costruiti secondo la fisiologica struttura della retribuzione diretta - vale a dire articolati sulle dodici mensilità e sulle mensilità aggiuntive"*.

L'imposta sostitutiva può essere, inoltre, applicata, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2026, *"alla quota di incremento incorporata nella nuova retribuzione tabellare di riferimento"* nonché alla *"quota della 'specifica componente della retribuzione' (SCR) corrispondente all'incremento della retribuzione tabellare dei livelli soppressi"* e, per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026, alla *"quota di incremento incorporata nella nuova retribuzione tabellare di riferimento"*.

Ciò a condizione che, come affermato dall'Istante (e assunto acriticamente) *"la riarticolazione della retribuzione conseguente all'introduzione del nuovo sistema classificatorio non interromp(a) la continuità sostanziale dell'incremento retributivo"*

derivante dal rinnovo contrattuale, il quale continua ad essere riconosciuto - pur mediante diversa composizione tecnica - nella medesima misura economica complessiva già maturata al 1° dicembre 2024".

Restano, in ogni caso, escluse le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate *"una tantum"*.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Lazio, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.

**firma su delega del Direttore Centrale
Sergio Cristallo
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
Elena Vaschetto
(firmato digitalmente)**